



Titolo

Processo amministrativo in genere - rispetto del principio del contraddittorio – necessità - art. 49, comma 4, CGS – l'accertamento va operato in concreto

Descrizione

L'art. 49 del Codice di giustizia sportiva vigente, al comma 4, terzo periodo, prevede che copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, “*deve essere inviata contestualmente all'eventuale controparte ...*”. Tale disposizione, che ha la sua evidente ragione giustificatrice nell'esigenza di assicurare alla controparte il diritto costituzionalmente garantito di difesa in giudizio, deve essere interpretata nel senso che, a norma dell'art. 100 del codice di procedura civile, l'identificazione in capo ad un terzo della posizione di controparte (o controinteressato), con conseguente attribuzione della qualità giuridica di necessario contraddittore, va operata in concreto, e cioè avendo riguardo allo specifico e diretto interesse al mantenimento della situazione di cui il reclamante chiede invece la rimozione. Occorre, cioè, che il terzo abbia acquisito una posizione di vantaggio che verrebbe eliminata o sminuita a seguito dell'annullamento dell'atto contestato. (fattispecie riguardante un reclamo di società avverso l'infrazione di un'ammonizione o di una squalifica di un proprio tesserato in cui non esiste alcun vantaggio diretto ed immediato - in capo alla società che è stata avversaria nella partita giocata precedentemente - al mantenimento della situazione di cui il reclamante chiede la rimozione; in tal caso non sussiste alcun onere da parte della società reclamante di inviare il ricorso o reclamo alla società che è stata avversaria nella partita giocata precedentemente).

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 84/CFA/2019-2020/D

Presidente

Torsello

Relatore

De Zotti

Riferimenti normativi

art. 49, comma 4, CGS; art. 100 CPC

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 084CFA dell'1 luglio 2020 (A.S.D. Toma Maglie)